

All’Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di _____

Oggetto: istanza di rimborso del **90 per cento** delle somme pagate in relazione al triennio 1990-1992. Articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003. Articolo 36-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal 1° marzo 2008.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____
Via _____, codice fiscale _____,

premessò che

- con l’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, si è inteso chiudere la vicenda relativa alla riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nei comuni colpiti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa con il pagamento del 10% del debito residuo al 31 dicembre 2002;

ritenuto che

- per la Cassazione, il regalo del 90%, previsto dalla Finanziaria 2003 a favore dei contribuenti della Sicilia colpiti dal sisma del 1990, che non avevano pagato nulla o quasi dei debiti del triennio 1990-1992, spetta anche a chi ha pagato tutto, con diritto al rimborso del 90%; secondo la suprema Corte di Cassazione (sezione tributaria, sentenza n. 20641 del 27 giugno 2007, depositata il 1° ottobre 2007), il beneficio della norma si attua secondo due possibilità di definizione: a favore di chi aveva ancora dei debiti, pagando solo il 10% del dovuto entro il 16 marzo 2003 (poi differito fino al 16 aprile 2004); a favore di chi ha pagato tutto, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato allo stesso titolo;
- la definizione prevista dal comma 17 dell’articolo 9 della legge 289/2002 è

stata riaperta dall'articolo 36-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in vigore dal **1° marzo 2008**; esso stabilisce che “i termini di cui all'articolo 9, comma 17 ...sono differiti al **31 marzo 2008** al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il **31 marzo 2008**, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 10 per cento”;

- l'effetto di questa riapertura è quello di rimettere in termine anche coloro che, pur avendo pagato tutte le imposte del triennio 1990-1992, non hanno presentato alcuna istanza di rimborso; essi possono chiedere la restituzione delle somme pagate in più, presentando un'istanza in carta semplice all'ufficio locale delle Entrate che, in base alla nuova norma, prevede la diminuzione al 10% delle somme dovute. In questo caso, visto che il giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione del 90% è il **1° marzo 2008** (data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31) i contribuenti possono presentare l'istanza di rimborso entro il **1° marzo 2010**, secondo i termini previsti dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

considerato che

- il provvedimento, con lo sconto del 90%, a favore di chi non ha pagato, ha generato una ingiustificabile disparità di trattamento a danno dei contribuenti diligenti e onesti che avevano già pagato l'intero debito del triennio 1990-1992.

<i>La norma con lo sconto del 90 per cento</i>
--

L'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Finanziaria 2003, stabilisce che i contribuenti colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, residenti nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, potevano definire la propria posizione debitoria relativa al triennio 1990-1992, con il versamento, entro il 16 aprile 2004, dell'“intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”. Perciò, chi non aveva pagato nulla, poteva definire la propria situazione debitoria, pagando solo il 10%. Nulla era stato previsto per i contribuenti più diligenti e onesti, che avevano pagato tutto, qualche volta anche con interessi e sanzioni. Alla dimenticanza, che sarebbe stata un'assurda ingiustizia a danno dei contribuenti più diligenti, ha posto rimedio la suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 20641 del 27 giugno 2007, depositata il 1° ottobre 2007, che ha accolto il ricorso del contribuente che, avendo pagato per intero i tributi del triennio 1990-1992, aveva chiesto l'applicazione della norma di favore, di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 289/2002, chiedendo il rimborso del 90 per cento. Il regalo del 90%, che era stato previsto dalla legge Finanziaria 2003 a favore dei contribuenti della Sicilia colpiti dal terremoto del 1990, che non avevano pagato nulla o quasi dei debiti del triennio 1990-1992, spetta anche ai contribuenti che avevano pagato tutto. Chi ha pagato tutto, ha perciò diritto al rimborso del 90 per cento.

***Il legislatore non deve punire chi ha pagato
e premiare i furbi che non hanno pagato***

Il messaggio della Cassazione al legislatore è chiaro: non si devono fare norme che premiano i furbi, che non pagano, e mortificano i contribuenti più onesti e diligenti, che pagano le tasse per intero. Per la Cassazione, il legislatore, nell'introdurre norme di favore, deve avere rispetto, prima di tutto, dei contribuenti diligenti e onesti che pagano per intero le tasse dovute, com'è il caso del ricorrente. E' netta, in questo senso, la censura della Cassazione sulla sanatoria del 2003, con lo sconto

del 90% sulle tasse non pagate, che, di fatto, si era trasformata in un regalo per chi aveva deciso di rinviare “sine die” i versamenti e punito coloro che avevano pagato tutte le tasse al Fisco, qualche volta anche con interessi e sanzioni.

Il regalo del 90% spetta anche a chi ha pagato tutto

Per la Cassazione, il contribuente sinistrato che aveva pagato tutte le imposte dovute per il triennio 1990-1992, ha diritto alla restituzione del 90% pagato in più, rispetto al forfait del 10% previsto dalla legge Finanziaria 2003. La possibilità della “definizione automatica per gli anni pregressi”, come previsto dal titolo della norma di favore, con il pagamento forfetario del 10%, deve riguardare sia i contribuenti che avevano ancora dei debiti da pagare, sia i contribuenti che avevano pagato tutto o quasi delle somme relative al triennio 1990-1992. Per la Cassazione, la validità di questa interpretazione ha l’ulteriore conferma di risultare iscrivibile in un’ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di trattamento in situazioni uguali, come stabilito dall’articolo 3 della costituzione della Repubblica italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”. E’ questa l’ottica da preferire per risolvere ogni dubbio interpretativo. Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, peraltro assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge, tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico tra chi non ha pagato nulla (e poteva pagare solo il forfait del 10%) e chi ha pagato tutto (e ha diritto al rimborso del 90%). Nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento proprio dell’ordinamento comunitario e della legge sui diritti del contribuente, legge 212/2000, e dell’articolo 3 della costituzione, la norma di favore, di cui al richiamato comma 17 dell’articolo 9 della legge 289/2002, offre due possibilità: la prima, a favore di chi non aveva pagato, chiedendogli solo il forfait del 10%, da versare entro il 16 aprile 2004; la seconda, a favore di chi aveva pagato tutto, riconoscendogli il rimborso del 90% di quanto già versato, anche se questo

rimborso è “risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens, favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege”. E’ coerente con i principi di ragionevolezza che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo a un decimo, sia per chi non aveva pagato nulla, sia, a maggior ragione, per chi aveva pagato tutto.

Per quanto sopra,

chiede

con la presente che venga disposto il rimborso del 90% delle somme pagate in relazione al triennio 1990-1992; non è infatti pensabile che a beneficiare dello sconto del 90% siano solo i contribuenti che non hanno pagato nulla o che hanno pagato poco. Nel fare il regalo a chi non ha pagato, è assurdo avere dimenticato chi ha pagato tutto o quasi. Considerato che si tratta di un regalo fiscale, la cosa più semplice da fare è quella di restituire il 90% delle somme versate a chi ha pagato le imposte dovute per l’intero importo dovuto.

Per chiarezza, si fa presente che, in relazione al **triennio 1990-1992**, sono state pagate le seguenti imposte:

<i>Irpef anno 1990</i>

<i>Irpef anno 1991</i>

<i>Irpef anno 1992</i>

<i>Ilor anno 1990</i>

<i>Ilor anno 1991</i>

Ilor anno 1992

Servizio Sanitario Nazionale anno 1992 (Tassa salute)

Totale imposte dovute per il triennio 1990-1992: _____ euro.

Con riserva di chiedere il rimborso del 90% degli altri tributi pagati in relazione al triennio 1990-1992, non espressamente indicati nella presente istanza.

_____,

2010

Con osservanza